

Parere di regolarità tecnica:

- favorevole
 non favorevole, per la seguente motivazione:

Il Responsabile dell'Ufficio:

- Direttore-Attività di Parco
 Affari amministrativi e contabili
 Interventi nel Parco
 Pianificazione territoriale
 Valorizzazione territoriale
 Vigilanza e gestione della fauna

Parere di regolarità contabile:

- favorevole
 non favorevole, per il seguente motivo:

Il Responsabile dell'Ufficio

- Affari amministrativi e contabili

Estratto del processo verbale:

letto, approvato e sottoscritto

Presidente: **Andrea Tagliasacchi**

Direttore: **Donella Consolati**

Responsabile procedimento amministrativo:

Pubblicazione:

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line del sito internet del Parco (www.parcapuane.toscana.it/albo.asp), a partire dal giorno indicato nello stesso e per i 15 giorni consecutivi

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e succ. mod. ed integr.



Parco Regionale delle Alpi Apuane
estratto dal processo verbale del
Consiglio direttivo

Deliberazione

n. 11

del 28 aprile 2026

oggetto: Protocollo d'intesa in materia di escursionismo tra il Parco Regionale delle Alpi Apuane – UNESCO Global Geopark e UNICOOP Firenze – approvazione schema

L'anno duemilaventicinque, addì 28 del mese di aprile, alle ore 17.30, presso gli Uffici dell'Ente in Massa, in via Simon Musico n. 8, con possibilità di partecipazione in modalità telematica, si è riunito il Consiglio direttivo del Parco Regionale delle Alpi Apuane, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 3 del 27 ottobre 2023 e integrato con deliberazione del Consiglio regionale n.19 dell'8 aprile 2025 di cui fa parte anche il Presidente del Parco, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.185 del 7 novembre 2023

Sono presenti componenti n. 6 assenti n. 3
(A = assente; P = presente)

Alessio Berti	P
Christian Daimo	A
Giacomo Faggioni	P
Alessia Gambassi	P
Vanessa Greco	A
Pietro Pallini	P
Andrea Tagliasacchi	P
Alessio Ulivi	A
Marco Zollini	P

Immediata eseguibilità del provvedimento:

presiede **Andrea Tagliasacchi**

partecipa il Direttore **Donella Consolati**

Il Consiglio direttivo

Viste le LL.RR. 11 agosto 1997, n. 65 e 19 marzo 2015, n. 30 e loro succ. mod. ed integr.;

Visto lo Statuto del Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 e succ. mod. ed integr.;

Considerato che:

- il Parco Regionale delle Alpi Apuane – UNESCO Global Geopark (di seguito Parco) persegue la tutela e la conservazione dei valori ambientali e paesaggistici del proprio territorio, nonché la promozione e la valorizzazione degli stessi, anche con iniziative culturali che implementino le conoscenze scientifiche;
- il Parco ha tra i propri obiettivi strategici la conservazione e la valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche del territorio di propria competenza attraverso interventi volti alla fruizione socio-turistica sostenibile;

Considerato inoltre che:

- UNICOOP Firenze è una cooperativa di consumatori con oltre un milione di soci che ha nella sua origine e nel suo Statuto (art.2) il compito di “salvaguardare gli interessi dei consumatori, della loro salute e sicurezza anche accrescendone e migliorandone l’informazione e l’educazione attraverso la promozione di apposite iniziative”;
- UNICOOP Firenze coinvolge i suoi soci a incentivare la partecipazione ad attività che favoriscono il movimento, la socializzazione e la scoperta del territorio;

Premesso altresì che:

- il Parco riconosce l’importanza e il valore educativo e sociale di iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza delle tematiche relative alla tutela del patrimonio naturale, storico ed archeologico del territorio, oltre alla promozione di una cittadinanza consapevole, tutti quanti obiettivi promossi sia dall’UNESCO e dalla Rete mondiale dei Geoparchi, sia fatti propri dai principi della Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle aree protette di Europarc Federation;
- nella missione di UNICOOP Firenze rientra l’accesso dei propri soci alla conoscenza del patrimonio paesaggistico regionale;

Ritenuto dunque utile stabilire, attraverso Protocolli d’intesa, i principi fondanti di un accordo in materia di escursionismo con UNICOOP Firenze, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il territorio del Parco attraverso l’attivazione di specifici canali di diffusione e la realizzazione di attività e progetti di carattere sociale rivolti alla comunità;

Vista la proposta di deliberazione così come predisposta dall’Ufficio competente, comprensiva del suo allegato “A”, facente parte integrale e sostanziale;

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione;

Preso atto del parere tecnico favorevole, di cui al frontespizio della presente deliberazione;

A voti unanimi e tutti favorevoli, espressi nelle forme di legge,

delibera

a) di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa in materia di escursionismo tra il Parco regionale delle Alpi Apuane – UNESCO Global Geopark e UNICOOP Firenze – di cui all’allegato “A” alla presente deliberazione;

b) di dare mandato al Presidente del Parco di sottoscrivere la presente convenzione;

delibera

altresì – a voti unanimi e tutti favorevoli – l'immediata eseguibilità del presente provvedimento.

file: del_con_11_26.doc

PROTOCOLLO D'INTESA

**Protocollo di intesa in materia di escursionismo
fra Parco regionale delle Alpi Apuane - UNESCO Global Geopark e UNICOOP Firenze**

In data della firma digitale in calce al presente protocollo,

TRA

Andrea Tagliasacchi, nato a il, il quale interviene non in proprio ma in qualità di Presidente del Parco Regionale delle Alpi Apuane – UNESCO Global Geopark (di seguito “Ente Parco”), nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 185 del 7 novembre 2023 e rappresentante legale dello stesso Ente Parco c.f. 94001820466 con sede in Castelnuovo di Garfagnana, Fortezza di Mont’Alfonso;

E

UNICOOP Firenze società cooperativa con sede in Firenze, via S. Reparata n. 43, iscritta all’Albo Società Cooperative A104272 (categoria consumo), codice fiscale 00407780485, rappresentata dalla Direttrice Soci – Procuratrice – Francesca Gatteschi, da ora in avanti denominato “UF”,

premessato che

- l’Ente Parco regionale delle Alpi Apuane (più avanti anche Ente Parco) persegue, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed integr., il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali mediante la tutela dei valori naturalistici, paesaggistici ed ambientali, con la realizzazione di un equilibrato rapporto tra attività economiche ed ecosistema;
- l’Ente Parco ha tra i propri obiettivi strategici la conservazione e la valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche del territorio di propria competenza attraverso interventi volti alla fruizione socio-turistica sostenibile;
- UNICOOP Firenze è una cooperativa di consumatori con oltre un milione di soci che ha nella sua origine e nel suo Statuto (art.2) il compito di “*salvaguardare gli interessi dei consumatori, della loro salute e sicurezza anche accrescendone e migliorandone l’informazione e l’educazione attraverso la promozione di apposite iniziative*”. UF coinvolge i suoi soci a incentivare la partecipazione ad attività che favoriscono il movimento, la socializzazione e la scoperta del territorio;

premessato altresì che:

- l’Ente Parco riconosce l’importanza e il valore educativo e sociale di iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza delle tematiche relative alla tutela del patrimonio naturale, storico ed archeologico del territorio, oltre alla promozione di una cittadinanza consapevole, tutti quanti obiettivi promossi sia dall’UNESCO e dalla Rete mondiale dei Geoparchi, sia fatti propri dai principi della Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle aree protette di Europarc Federation;
- nella missione di Unicoop Firenze rientra l’accesso dei propri soci alla conoscenza del patrimonio paesaggistico regionale;
- lo schema del presente protocollo è stato approvato dalla Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco n. ... del ... 2026, dando mandato al Presidente per la stipula dello stesso;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO

Il presente Protocollo di Intesa disciplina la collaborazione tra Ente Parco ed UNICOOP Firenze, finalizzata alla promozione e valorizzazione del territorio del Parco attraverso l'attivazione di specifici canali di diffusione e la realizzazione di attività e progetti di carattere sociale rivolti alla comunità.

Ente Parco ed UNICOOP Firenze convengono di perseguire l'obiettivo di far conoscere il patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale del Parco mediante l'organizzazione e lo svolgimento delle seguenti attività sociali promosse e finanziate da UNICOOP Firenze:

- Trekking per i soci, organizzati dalle Sezioni Soci di UNICOOP Firenze, finalizzati alla scoperta consapevole del territorio e alla promozione di stili di vita sani e sostenibili;
- Trekking rivolti ai giovani "under 30", con l'obiettivo di favorire la partecipazione delle nuove generazioni, promuovendo la conoscenza dell'ambiente montano, delle sue formazioni geologiche e della biodiversità che lo caratterizza nonché dei valori di sostenibilità;
- Trekking inclusivi rivolti a persone fragili, progettati per garantire accessibilità e partecipazione, anche attraverso percorsi e modalità organizzative idonee a favorire l'inclusione sociale anche ad eventi ed iniziative di carattere culturale.

Le attività sopra elencate saranno realizzate con il coinvolgimento e la collaborazione di soggetti del territorio, individuati in relazione alle specificità dei singoli percorsi, con l'intento di valorizzare gli aspetti naturalistici, ambientali, storici e culturali della montagna apuana.

Data la natura delle finalità del protocollo particolare attenzione sarà riservata al coinvolgimento del Club Alpino Italiano (CAI) e delle sue articolazioni territoriali, quale soggetto di riferimento per la promozione della cultura della montagna, la sicurezza escursionistica e la tutela dell'ambiente montano. Sarà, comunque, possibile avvalersi di altri soggetti operanti sul territorio di riferimento che condividono le medesime finalità.

Ente Parco e UNICOOP Firenze si impegnano a definire congiuntamente modalità operative, calendario delle attività e strumenti di comunicazione, nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali e delle normative vigenti.

ART. 2 - IMPEGNI DELL'ENTE PARCO

L'Ente Parco si impegna a collaborare alla definizione dei percorsi e dei contenuti delle iniziative, a fornire supporto tecnico e informativo relativo al territorio e a garantire coerenza delle attività con le finalità di tutela e valorizzazione del Parco.

L'Ente Parco concede a UNICOOP Firenze, per la durata del presente Protocollo di Intesa e limitatamente alle attività e iniziative realizzate nell'ambito dello stesso, l'autorizzazione all'utilizzo del proprio logo istituzionale, esclusivamente per finalità di promozione e comunicazione delle iniziative che scaturiranno dall'attuazione del protocollo.

L'utilizzo del logo dovrà avvenire nel pieno rispetto dell'immagine e delle finalità istituzionali dell'Ente Parco e dovrà essere conforme alle linee guida grafiche e alle disposizioni regolamentari vigenti.

L'Ente Parco si riserva la facoltà di verificare la corretta applicazione delle disposizioni sopra indicate e di revocare l'autorizzazione all'uso del logo in caso di utilizzo non conforme.

Il presente Protocollo di Intesa non comporta oneri finanziari diretti a carico dell'Ente Parco.

ART. 3 – IMPEGNI DI UNICOOP FIRENZE

UNICOOP Firenze si impegna a favorire la conoscenza e la valorizzazione del Parco tra i propri soci, attraverso l'organizzazione di iniziative e attività di partecipazione, nonché mediante la diffusione di informazioni tramite i propri canali di comunicazione.

ART. 4 – MODALITA' ATTUATIVE

L'Ente Parco ed UNICOOP potranno definire, ove necessario, specifici accordi attuativi o programmi operativi nei quali saranno dettagliati calendario delle iniziative, responsabilità organizzative ed eventuali aspetti logistici e assicurativi.

ART. 6 – DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo è stipulato per gli anni 2026 e 2027 e potrà essere rinnovato per ulteriori due anni con comunicazione scritta fra le parti.

ART. 7 – PRIVACY

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del Trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, "GDPR").

Le Parti si danno reciprocamente atto che lo scambio di dati oggetto del presente protocollo risponde ai principi di liceità di cui all'art. 6 del GDPR.

Le Parti tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all'esecuzione del presente protocollo di intesa. Le Parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

Le Parti si danno reciprocamente atto che per scambio di informazioni si intende sia la trasmissione di dati, sia la condivisione di archivi. In merito ai dati scambiati si specifica quanto segue:

-periodicità dello scambio: al momento della sottoscrizione del protocollo e quando saranno organizzate le iniziative;

-tipologie di dati e tipologia di interessati: dati comuni dei firmatari del protocollo e di coloro che prenderanno parte alle iniziative.

Le Parti si impegnano a far sì che l'accesso ai dati personali oggetto dello scambio sia consentito solo ai soggetti formalmente autorizzati, nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione del protocollo di intesa, e che l'uso dei dati personali da parte di ciascun Titolare rispetti gli stessi impegni assunti dal produttore riguardo alla conformità legale del trattamento e la sicurezza dei dati trattati con misure adeguate alla tipologia dei dati degli interessati e dei rischi connessi.

Fatto salvo quanto previsto come inderogabile dalla legge, nessuna responsabilità sarà imputabile a ciascuna Parte per i trattamenti operati dall'altra, eccettuati i casi di cattiva gestione o maltrattamento nella fase di raccolta originaria dei dati personali. Le Parti si obbligano a manlevare e tenere indenne la controparte per qualsiasi danno, incluse spese legali, che possano derivare da pretese avanzate da terzi – inclusi gli interessati - a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento imputabili a ciascuna di esse.

Le Parti si garantiscono reciprocamente che i dati trattati da ciascuna di esse in esecuzione del presente protocollo formano oggetto di puntuale verifica di conformità alla disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali - ivi compreso il GDPR - e si impegnano altresì alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti all'articolo 15 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra parte.

La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto del presente protocollo; i dati saranno

trattati secondo le finalità proprie dello stesso, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto dell'accordo ed agli obblighi di legge.

Ciascuna delle Parti, nella propria qualità di Titolare del trattamento, si impegna ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali, predisporre apposito registro dei trattamenti ai sensi dell'art. 30 GDPR e a fornire agli Interessati le prescritte informative privacy, garantendo l'esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR.

ART. 8 – MODIFICHE ALL'ACCORDO

Durante tutto il corso di validità dell'accordo, qualunque modifica del presente atto non potrà essere apportata, se non mediante approvazione e sottoscrizione da entrambe le parti.

ART. 9 – ELEZIONE DI DOMICILIO

Le parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente accordo presso le sedi, così come indicata in epigrafe. Qualsiasi comunicazione attinente e relativa al presente accordo dovrà essere effettuata nel domicilio eletto a mezzo pec o di raccomandata a.r. o equipollente per la prova dell'avvenuta ricezione.

Art. 10 – FORO COMPETENTE

Di ogni controversia nascente dal presente contratto o ad essa collegata, sarà competente il giudice del Foro di Lucca.

**Parco Regionale delle Alpi Apuane
UNESCO Global Geopark**

UNICOOP Firenze